

*COMUNE di ARITZO*

Provincia di Nuoro

**UFFICIO DEL SINDACO**

**Prot. n. 2287 del 17.04.2019**

**Ordinanza n. 17 del 16/04/2019**

Al Sig. Zanda Francesca  
Via Lamarmora n° 06  
08032 Desulo (NU)

ASL N. 3 di Nuoro  
Distretto di Sorgono  
Servizio Veterinario Sanità Animale  
[pierpaolo.pisano@atssardegna.it](mailto:pierpaolo.pisano@atssardegna.it)

Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti  
[anna.favale@aslnuoro.it](mailto:anna.favale@aslnuoro.it)

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale  
st. Aritzo  
[cfva.sfaritzo@regione.sardegna.it](mailto:cfva.sfaritzo@regione.sardegna.it)

Ufficio Polizia Locale **Sede**

Responsabile Ufficio Tecnico **Sede**

**OGGETTO:** Distruzione di n°. 1 carcassa di suino Località “Ortuabis”

**IL SINDACO**

**VISTA** la relazione del Servizio Veterinario di Sanità animale della ASL di Nuoro, Distretto di Sorgono, Prot. n° 119376 del 16/04/2019, dalla quale risulta che in località “Ortuabis” agro di questo comune è stata rinvenuta la presenza di un capo suino nell'allevamento della Sig. Zanda Francesca nata a Cagliari il 03/09/1985 e residente a Desulo Via Lamarmora n° 06 identificato con la marca auricolare IT001NU005 – IT001NU077 deceduto per orrinoe intestinale e grave cardiopatia;

**CONSIDERATO** che le carcasse di animali non ruminanti, morti non a seguito di macellazione a fini di consumo ad uso umano, ivi compresi quelli abbattuti nel quadro della eradicazione di una malattia epizootica, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento CE n. 1069/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, sono ritenute materiale di categoria 2, pertanto destinate esclusivamente alla distruzione mediante incenerimento o coincenerimento in impianti riconosciuti, e possono essere distrutte, in maniera alternativa (includendo sotterramento profondo o combustione sul posto), solo qualora gli animali morti si trovino in “zone isolate” così intese ai sensi del Reg. CE 1069/2009;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

**VISTO** il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8.02. 1954;

**VISTA** la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;

**VISTA** la Legge 2 Giugno 1988 n. 218;  
**VISTO** il D.M. 20 Luglio 1989 n. 298;  
**VISTA** la Legge 8 Giugno 1990 n. 142;  
**VISTO** il Regolamento (CE) n.1069/2009 del 21 Ottobre 2009;  
**VISTO** il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1069/2009;  
**VISTO** il Decreto 502/92 e successive modificazioni;  
**VISTO** il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112;  
**VISTO** il D. Lgs. 22 Maggio 1999 n. 196;  
**VISTO** il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54/il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 55;  
**VISTO** il il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini.  
**VISTO** L'art. 50 comma 5 del Testo Unico sulle autonomie Locale n° 267/2000  
**CONSIDERATO**, pertanto, necessario smaltire la carcasse in oggetto con il metodo dell'interramento profondo;  
**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

### **ORDINA**

La distruzione della carcassa di cui all'oggetto, mediante abbruciamento o interramento profondo secondo le prescrizioni tecniche impartite dal servizio veterinario, in modo di evitare ogni rischio di diffusione di eventuali virus pestosi;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e fare rispettare la presente ordinanza

Dispone che copia della presente sia notificata ai soggetti in indirizzo per il compimento degli adempimenti di competenza.

### **AVVERTE**

Che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge

Aritzo li 16/04/2019



Il Sindaco  
( Gualtiero Mameli )